



Consiglio Regionale
Assemblea Legislativa della Liguria
Segretariato Generale
Ufficio di Presidenza



aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2026-0382923
del 22/07/2026

PROT. N. 143
DEL 22/07/2026

2026/1.2.1.2.0/34

Ai Signori Presidenti

III Commissione

I Commissione

Al Signor Presidente
del Consiglio delle Autonomie Locali

e, p.c.

Al Servizio Generale
Legislativo, Documentazione,
Trasparenza Privacy e Anticorruzione

Ai Gruppi Consiliari

L o r o S e d i

Oggetto: Disegno di legge n. 122
del 21 luglio 2026.

Si trasmette, per l'esame di codesta Commissione, il disegno di legge n. 122, approvato dalla Giunta regionale in data 17 luglio 2026, avente ad oggetto:

“Modifica della legge regionale 21 novembre 2007 n.37 (Disciplina dell'attività agrituristica, enoturistica, oleoturistica, di fattoria didattica, del pescaturismo e dell'ittiturismo)”.

Alla III Commissione per l'esame ai sensi dell'art. 83, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

Alla I Commissione per il parere di cui all'articolo 85, primo comma, del Regolamento stesso.

Al Consiglio delle Autonomie Locali per l'espressione del parere obbligatorio ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2011 n. 1, e dell'articolo 132 del Regolamento interno del Consiglio regionale.

Distinti saluti.

STEFANO
BALLEARI
21.07.2026
16:02:00
GMT+02:00



IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA
(dott. Stefano Balleari)



XII LEGISLATURA

CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

D.D.L.

122	21.07.2026
-----	------------

Oggetto:

Modifica della legge regionale 21 novembre 2007 n.37 (Disciplina dell'attività agrituristica, enoturistica, oleoturistica, di fattoria didattica, del pescaturismo e dell'ittiturismo)

Relazione illustrativa

L'intervento normativo intende ampliare le possibilità di diversificazione delle proprie attività da parte della azienda agricola:

- consentendo la somministrazione di pasti, nell'ambito dell'attività agrituristiche, anche fuori dalla sede aziendale e rinviando alle disposizioni attuative la definizione di aspetti tecnici, come la percentuale di prodotti aziendali nella composizione dei pasti;
- introducendo una semplificazione nelle procedure per gli agriturismi che hanno meno di 10 ospiti al giorno;
- favorendo l'accesso alle attività di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo anche alle aziende agricole più piccole e meno strutturate, eliminando l'attuale obbligo di iscrizione alla banca dati delle imprese agrituristiche e i conseguenti adempimenti.

L'intervento normativo persegue altresì l'obiettivo di riconoscere e disciplinare le attività di enoturismo e oleoturismo svolte sul territorio regionale nel rispetto delle norme nazionali. Per enoturismo il riferimento è l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come regolamentato dal DM 12/3/2019. Per oleoturismo il riferimento è l'articolo 1, commi 513-514, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come regolamentato dal DM 26/11/2022.

Relazione articolata

Articolo 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristiche, del pescaturismo e dell'ittiturismo))

Vengono incluse nel titolo tutte le attività previste dalla legge 37/2007 a seguito della modifica oggetto del ddl: oltre all'agriturismo, al pescaturismo e all'ittiturismo vengono citate le attività di enoturismo, oleoturismo e di fattoria didattica.

Articolo 2 (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 37/2007)

Tra le finalità della legge, insieme alla promozione e valorizzazione dei prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche, viene introdotta anche quella del territorio rurale.

Articolo 3 (Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 37/2007)

Le modifiche apportate al comma 3 sono finalizzate a tutelare le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristiche" e la qualifica di "operatore agrituristiche", nonché l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi, che sono riservati alle imprese registrate nella Banca dati di cui all'articolo 9.

Le modifiche apportate al comma 4 permettono agli agriturismi la somministrazione dei pasti anche al di fuori dell'azienda.

L'eliminazione del comma 5 è conseguente all'introduzione di una disciplina autonoma delle fattorie didattiche, indipendente da quella per gli agriturismi.

Articolo 4 (Inserimento degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater nella l.r. 37/2007)

Vengono inseriti nuovi articoli che riportano le definizioni di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, attività attualmente svolte nell'ambito dell'agriturismo. Le definizioni introdotte con le presenti modifiche forniscono aspetti di dettaglio utili a rinsaldare il collegamento tra le attività stesse e il territorio. Le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con questa proposta di modifica trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività stesse.

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)

Si semplificano le procedure autorizzative per gli agriturismi di piccole dimensioni. Inoltre, si delegifica la determinazione delle percentuali dei prodotti aziendali per la somministrazione dei pasti, rimandata alle disposizioni attuative, per cui viene eliminato il comma 4, che stabiliva tali percentuali. Queste modifiche comportano anche una semplificazione delle istruttorie a carico degli uffici regionali.

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)

Semplificazioni e adeguamenti al mutato quadro normativo e snellimento del testo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 37/2007)

Semplificazioni e adeguamenti al quadro normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP); viene specificato come comunicare le variazioni dell'attività.

Articolo 8 (Inserimento del Titolo II bis nella l.r. 37/2007)

Sono inseriti gli articoli che definiscono gli operatori, le banche dati e l'esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, come conseguenza dell'introduzione degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater.

Articolo 9 (Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 37/2007)

Interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Articolo 10 (Modifica dell'articolo 11 bis della l.r. 37/2007)

Interventi di semplificazione: la parola Giunta è sostituita con Regione.

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2007)

L'articolo comprende interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con Sportello Unico Attività produttive (SUAP).

Viene inoltre integrato il contenuto delle disposizioni, relativamente alle modalità di somministrazione dei pasti negli agriturismi, a seguito della modifica dell'articolo 4.

Articolo 12 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 37/2007)

Si introducono le disposizioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, dell'enoturismo e dell'oleoturismo. Tali attività, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con il ddl trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività stesse.

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo. Si eliminano alcuni commi per adeguare la legge al nuovo quadro normativo.

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 15 (Modifica dell'articolo 16 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 16 (Modifica dell'articolo 17 della l.r. 37/2007)

Si amplia l'articolo inserendo i riferimenti a tutte le attività oggetto della legge, come conseguenza dell'autonomia loro attribuita rispetto all'attività di agriturismo.

Articolo 17 (Abrogazione dell'articolo 18 della l.r. 37/2007)

L'articolo viene abrogato in quanto i contributi in questione vengono erogati con il PSP/PSR.

Articolo 18 (Disposizioni di prima applicazione e transitorie)

Vengono definite le disposizioni di prima applicazione e transitorie a seguito della modifica della legge, introducendo i termini per l'adozione delle misure attuative.

Articolo 19 (Disposizione di invarianza finanziaria)

Si stabilisce che dal ddl non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2007, N. 37 (DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRITURISTICA, DEL PESCATURISMO E DELL'ITTITURISMO)

Articolo 1
(Sostituzione del titolo della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristică, del pescaturismo e dell'ittiturismo))

- 1) Il titolo della l.r. 37/2007 è sostituito dal seguente: "Disciplina dell'attività agrituristică, enoturistica, oleoturistica, di fattoria didattica, del pescaturismo e dell'ittiturismo."

Articolo 2
(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 37/2007)

1. Alla lettera e) dell'articolo 1 della l.r. 37/2007, dopo la parola "promuovere" sono inserite le seguenti: "il territorio rurale".

Articolo 3
(Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 37/2007)

1. All'articolo 2 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le denominazioni "agriturismo", "azienda agrituristică" e la qualifica di "operatore agrituristică", nonché l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi, sono riservati alle imprese registrate nella Banca dati di cui all'articolo 9.";
 - b) alla lettera b) del comma 4 le parole "per la consumazione sul posto" sono soppresse;
 - c) il comma 5 è abrogato.

Articolo 4
(Inserimento degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater nella l.r. 37/2007)

1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/2007 sono inseriti i seguenti:

"Articolo 2 bis
(Enoturismo)

1. Per enoturismo si intendono le attività di conoscenza del vino esercitate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.
- b) La denominazione "enoturismo", la qualifica di "operatore enoturistico" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, stabiliti dall'articolo 10 bis, e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies.

Articolo 2 ter
(Oleoturismo)

1. Per oleoturismo si intendono le attività di conoscenza dell'olio e dei prodotti olivicoli esercitate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di produzione o di

esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'olivo e alla produzione dei prodotti olivicoli, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni dell'olio d'oliva e dei prodotti olivicoli, anche in abbinamento ad alimenti, nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione.

2. La denominazione "oleoturismo", la qualifica di "operatore oleoturistico" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati ai soggetti in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, stabiliti dall'articolo 10 ter, e registrati nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies.

Articolo 2 quater (Fattoria didattica)

1. Costituiscono fattorie didattiche, ai sensi della presente legge, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile o le imprese ittiche di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96) che esercitano attività divulgative e didattiche nel settore dell'educazione alimentare, ambientale e della conoscenza del mondo agricolo, rurale e ittico.
2. La denominazione "fattoria didattica", la qualifica di "operatore di fattoria didattica" e l'uso dei relativi marchi e loghi identificativi sono riservati alle imprese in possesso dei requisiti previsti per l'avvio dell'attività, come stabiliti dall'articolo 10 quater, e registrate nella Banca dati di cui all'articolo 10 quinquies."

Articolo 5 **(Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)**

1. All'articolo 4 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera b) del comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "L'attività agricola è in ogni caso considerata prevalente nell'ipotesi di attività agrituristiche di ricezione e somministrazione di pasti e bevande che interessano un numero non superiore a 10 ospiti al giorno.";
 - b) al comma 3 la parola "nonché" è soppressa e sono aggiunte infine le seguenti parole: ", le percentuali di prodotti aziendali e territoriali nella composizione di pasti e bevande nonché le modalità di somministrazione ammesse";
 - c) il comma 4 è abrogato.

Articolo 6 **(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)**

1. All'articolo 9 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) i commi 2 e 3 sono abrogati;
 - b) al comma 4 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 - c) la lettera c) del comma 6 è abrogata;
 - d) alla lettera b) del comma 7 le parole: "della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)";

- e) al comma 7 bis, le parole “al Comune,” sono sostituite dalle seguenti: “allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune”;
- f) i commi 8 e 9 sono abrogati.

Articolo 7
(Modifiche dell'articolo 10 della l.r.37/2007)

1. All'articolo 10 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio delle attività agrituristiche è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, allo SUAP competente per il territorio in cui l'imprenditore intende svolgere l'attività.”.
 - b) al comma le parole: “Giunta regionale” sono sostituite dalla seguente: “Regione”;
 - c) al comma 3 le parole “Il Comune” sono sostituite dalle seguenti “Lo SUAP territorialmente competente” e le parole “in copia” sono soppresse;
 - d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Le variazioni delle attività devono essere preventivamente comunicate allo SUAP territorialmente competente che provvede al loro inoltro alla Regione ai fini dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 9.”.

Articolo 8
(Inserimento del Titolo II bis nella l.r. 37/2007)

1. Dopo il Titolo II della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:

“TITOLO II bis
ATTIVITÀ DI ENOTURISMO, OLEOTURISMO E FATTORIA DIDATTICA

Articolo 10 bis
(Operatori enoturistici)

1. L'attività enoturistica di cui all'articolo 2 bis è esercitata dai soggetti e nel rispetto dei requisiti e standard minimi di qualità individuati dalla normativa statale vigente in materia.
2. Nei casi in cui l'attività enoturistica è svolta da soggetti diversi dalle aziende agricole, singole o associate, che svolgono attività di vitivinicoltura, la stessa è esercitata garantendo l'utilizzo di vini di origine ligure certificata DOP e IGP ai sensi della vigente normativa, e assicurando che le eventuali visite in campo si svolgano presso aziende vitivinicole del territorio ligure.
3. Gli operatori che svolgono attività enoturistica sono dotati di adeguate competenze e formazione. La Regione stabilisce contenuti e modalità di tale formazione.

Articolo 10 ter
(Operatori oleoturistici)

1. L'attività di oleoturismo di cui all'articolo 2 ter è esercitata dai soggetti e nel rispetto dei requisiti e standard minimi di qualità individuati dalla normativa ministeriale vigente in materia.
2. Nei casi in cui l'attività oleoturistica è svolta da soggetti diversi dalle aziende agricole, singole o associate, che svolgono attività di olivicoltura, la stessa è esercitata garantendo l'utilizzo di prodotti olivicoli di origine ligure certificata DOP e IGP ai sensi della vigente normativa, e assicurando che le eventuali visite in campo si svolgano presso aziende olivicole del territorio ligure.
3. Gli operatori che svolgono attività oleoturistica sono dotati di adeguate competenze e formazione. La Regione stabilisce contenuti e modalità di tale formazione.

Articolo 10 quater
(Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica sono svolte dall'imprenditore agricolo o ittico, da un suo coadiuvante familiare o collaboratore con le modalità stabilite dalla Regione ai sensi dall'articolo 12 bis.

Articolo 10 quinquies
(Banche dati regionali degli operatori enoturistici, oleoturistici e di fattoria didattica)

1. La Regione istituisce le Banche dati regionali degli operatori che esercitano attività di enoturismo, oleoturismo o fattoria didattica, distinte per sezioni provinciali.
2. La Regione stabilisce le modalità per la tenuta, la registrazione, l'aggiornamento e le condizioni per la cancellazione dalle banche dati di cui al comma 1.
3. La struttura regionale competente nei controlli in agricoltura verifica almeno ogni tre anni la sussistenza e il mantenimento dei requisiti previsti per la registrazione nelle banche dati di cui al comma 1, effettuando le opportune verifiche.
4. La cancellazione dalle banche dati è effettuata:
 - a) nei casi di perdita dei requisiti di cui agli articoli 10bis, 10ter e 10quater;
 - b) nei casi di revoca dell'esercizio dell'attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica previsti dall'articolo 15;
5. La registrazione nelle banche dati è negata o cancellata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, ai soggetti che:
 - a) abbiano riportato, nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;
 - b) sio sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. 159/2011;
 - c) siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Articolo 10 sexies
(Esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica)

1. L'esercizio delle attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica sono subordinate alla presentazione della SCIA di cui all'articolo 19 della l. 241/1990, allo SUAP competente per il territorio in cui l'imprenditore intende svolgere l'attività.
2. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 2 a 7."

Articolo 9
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r.37/2007)

1. Ai commi 4 e 4 ter dell'articolo 11 della l.r. 37/2007 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 10
(Modifica dell'articolo 11 bis della l.r.37/2007)

2. Al comma 2 dell'articolo 11bis della l.r. 37/2007 le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) all'alinea le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".
 - b) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:
 - "h bis) le percentuali di prodotti aziendali e territoriali nella composizione di pasti e bevande;
 - h ter) le modalità ammesse di somministrazione di pasti e bevande;
2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 37/2007, le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalla seguente: "Regione".

Articolo 12
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 37/2007)

1. Dopo l'articolo 12 della l.r. 37/2007 è inserito il seguente:

"Articolo 12 bis
(Disposizioni per le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica)

1. La Regione definisce le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica:
 - a) i requisiti di cui devono essere in possesso gli operatori per l'esercizio dell'attività;
 - b) le modalità di svolgimento delle attività;
 - c) le modalità di controllo;
 - d) i parametri per la definizione dei rapporti di connessione con l'attività agricola;
 - e) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10 sexies
 - f) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge.
2. La Regione definisce le seguenti disposizioni per l'esercizio dell'attività di enoturismo e oleoturismo:
 - a) le modalità per l'esercizio delle attività di cui agli articoli 10 bis e 10 ter da parte degli operatori;
 - b) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente legge
 - c) le modalità e la documentazione da presentare al Comune per la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 10 sexies

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) l'alinea è sostituito dal seguente: "Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche, enoturistiche, oleoturistiche, di fattoria didattica e ittituristiche di cui agli articoli 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater deve, ove applicabile in relazione alla tipologia di attività svolta:";
 - b) la lettera f) è abrogata;
 - c) la lettera h) è abrogata;
 - d) alla lettera i) dopo le parole "articoli 2" sono aggiunte le seguenti ", 2bis, 2ter, 2quater"
 - e) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

“j) comunicare i dati statistici ai sensi dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge regionale 1° febbraio 2024 n. 1 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e di locazioni brevi).”.

Articolo 14 **(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)**

1. All'articolo 15 della l.r. 37/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole “o ittituristica” sono sostituite dalle seguenti: “, ittituristica, enoturistica, oleoturistica o di fattoria didattica” e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, ove applicabili in relazione alla tipologia di attività svolta”;
 - b) la lettera a) del comma 2 è abrogata;
 - c) al comma 3 le parole: “Banca dati regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Banche dati regionali” e dopo le parole: “articoli 9” sono inserite le seguenti: “, 10 quinquies”.

Articolo 15 **(Modifica dell'articolo 16 della l.r.37/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 37/2007 dopo le parole “articolo 9, comma 5” sono aggiunte le seguenti “, articolo 10 quinquies, comma 3”.

Articolo 16 **(Modifica dell'articolo 17 della l.r.37/2007)**

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 37/2007 dopo le parole: “di cui agli articoli 2” sono inserite le seguenti: “, 2 bis, 2 ter, 2 quater”.

CAPO II **DISPOSIZIONI ABROGATIVE TRANSITORIE E DI PRIMA APPLICAZIONE**

Articolo 17 **(Abrogazione dell'articolo 18 della l.r.37/2007)**

1. L'articolo 18 della l.r. 37/2007 è abrogato.

Articolo 18 **(Disposizioni di prima applicazione e transitorie)**

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta le misure attuative previste dagli articoli 12 e 12 bis della l.r. 37/2007, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge, ad eccezione dell'articolo 11, si applicano a decorrere dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 1, la Regione stabilisce la disciplina transitoria da applicare alle aziende agricole che all'entrata in vigore della presente legge sono iscritte nella Banca dati di cui all'articolo 9 della l.r. 37/2007.

Articolo 19

(Disposizione di invarianza finanziaria)

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.



TEST PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE Modifica della legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristică, dell'enoturismo, dell'oleoturismo, delle fattorie didattiche, del pescaturismo e dell'ittiturismo"

☐ EMENDAMENTO/I.

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA TECNICA PROPONENTE

DIREZIONE:

Direzione Generale Agricoltura, Aree Protette e Natura

STRUTTURA TECNICA PROPONENTE:

Servizi alle Imprese Agricole e Florovivasimo

C. SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA COINVOLTI

Vengono coinvolte le attività multifunzionali dell'agricoltura (agriturismo , enoturismo, oleoturismo, fattorie didattiche)

FASE I

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI E VALUTAZIONE PRELIMINARE DEGLI EFFETTI

1.1 Individuazione destinatari dell'intervento e definizione degli obiettivi

Destinatari dell'intervento sono gli imprenditori agricoli e i soggetti individuati nelle norme nazionali sull'enoturismo e oleoturismo
Obiettivo dell'intervento è favorire lo sviluppo delle attività di multifunzionalità dell'agricoltura. In particolare, le modifiche alla legge favoriscono lo sviluppo della somministrazione dei pasti negli agriturismi e semplificano le procedure per lo svolgimento delle fattorie didattiche, enoturismo e oleoturismo. Per queste due attività viene allargato l'accesso anche ad altri soggetti rispetto alla regolamentazione regionale precedente. (Microimprese agricole e operatori non agricoli).

1.2 Valutazione preliminare degli effetti

La proposta impatta direttamente sulle imprese? <i>(se la proposta impatta nuove tasse, tariffe, contributi, incentivi, multe/sanzioni, oppure impone costi connessi al rispetto delle nuove regole)</i>	SI'	NO
La proposta impatta indirettamente sulle imprese? <i>(se la proposta prevede particolari nuovi costi di adempimento/oneri ai potenziali clienti delle imprese oppure se modifica le caratteristiche del mercato incidendo sulle modalità di fornitura del servizio o del prodotto delle imprese)</i>	SI'	NO

Se la proposta impatta direttamente o indirettamente sulle imprese (almeno un SI' nelle domande precedenti) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

1.3 Effetti che potrebbero impattare maggiormente sulle PMI rispetto alle grandi imprese

Le PMI sono le destinatarie esclusive della proposta?	SI'	NO
La proposta incide su un settore economico in cui opera un numero rilevante di PMI?	SI'	NO
La proposta impone oneri amministrativi in termini di richiesta di informazioni o documenti?	SI'	NO

Se la proposta genera effetti che impattano sulle PMI (almeno un SI' nella precedente sezione) procedere con la successiva sezione, altrimenti il TEST PMI si conclude.

Individuazione dei destinatari della regolazione

Stima numero di PMI coinvolte	800
Settori di attività interessati	Multifunzionalità agricola
Dimensione economica delle PMI (fatturato medio)	80.000 euro
Numero di addetti interessati per settore	2.000

FASE II

ONERI REGOLATORI

Sono previsti nuovi oneri regolatori?*	SI'	NO
E' stata valutata se necessario un approccio più flessibile o la possibilità di esenzioni appropriate per le imprese con meno di 50 (PMI) ovvero 10 (MicroPMI) dipendenti?	SI'	NO

**La legge 180/2011 (Statuto delle imprese) prevede che negli atti normativi e nei provvedimenti amministrativi a carattere generale non possono essere introdotti nuovi oneri regolatori, informativi o amministrativi a carico di cittadini, imprese e altri soggetti privati senza contestualmente ridurne o eliminarne altri, per un pari importo stimato, con riferimento al medesimo arco temporale. Gli oneri regolatori possono essere così suddivisi:*

- costi finanziari (bolli, diritti, imposte, tasse)
- costi di conformità sostanziale (obblighi: acquisto macchinario, installazione filtri etc.)
- costi amministrativi (comunicazione dati, SCIA, autorizzazione, etc.)

FASE III

CONSULTAZIONI DELLE PMI

Sono state contattate, anche nell'ambito di una politica di concertazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 1/2012 le Associazioni nazionali di categoria, in particolare rappresentative delle PMI?	X	NO
E' stata effettuata la consultazione diretta delle PMI sia pure relativa a solo alcune specifiche parti del provvedimento di maggior interesse per indagare relativamente ad un impatto maggiore sulle PMI?	SI'	NO

Se sono state effettuate consultazioni indicare le modalità seguite e i soggetti consultati.

Sono state svolte numerose riunioni con le organizzazioni professionali agricole (OOPPAA) nel corso dell'anno 2025 sia per aggiornare le disposizioni attuative della l.r. 37/2007 (delibera 604/2025) nello specifico per l'ospitalità in spazi aperti, sia per intervenire sulla l.r. 37/2007 sulla parte che riguarda la somministrazione di pasti e bevande. Gli incontri si sono svolti prevalentemente in presenza presso gli uffici regionali e a volte in vdc. Sono state coinvolte le principali OOPPAA del mondo agricolo: Coldiretti, Confagricoltura e CIA

NOTE INFORMATIVE

Definizione

PMI - *L'acronimo "PMI" sta per "piccole e medie imprese" quali definite nel diritto dell'UE: vedi raccomandazione 2003/361/CE.

I principali criteri per determinare se un'impresa sia una PMI sono gli effettivi e il fatturato oppure il totale di bilancio.

Categoria di imprese	Effettivi	Fatturato	o Totale di bilancio
Media impresa	< 250	≤ € 50 m	≤ € 43 m
Piccola impresa	< 50	≤ € 10 m	≤ € 10 m
Microimpresa	< 10	≤ € 2 m	≤ € 2 m

Queste soglie si applicano solo ai dati relativi ad imprese autonome. Un'impresa appartenente ad un gruppo più grande può essere tenuta ad includere anche i dati relativi agli effettivi, al fatturato e al totale di bilancio del gruppo.



GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA (RTF)

(Art.17, comma 3, Legge 196/2009)

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE:	Modifica della legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristiche, dell'enoturismo, dell'oleoturismo, delle fattorie didattiche, del pescaturismo e dell'ittiturismo"
ASSESSORATO PROPONENTE:	Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza
DIREZIONE PROPONENTE:	Direzione Generale Agricoltura, Aree Protette e Natura
STRUTTURA PROPONENTE:	Servizi alle Imprese Agricole e florovivaismo

Nel caso di ddl c.d. "Omnibus" indicare la rubrica dell'articolo per il quale viene redatta la presente RTF

Articolo (.....)

PARTI DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

1.1 DESCRIZIONE SINTETICA DELLE FINALITÀ DELLA NORMA

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di riconoscere e disciplinare, nel rispetto delle norme nazionali e regionali, le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, rendendole indipendenti dall'attività agriturbistica, nell'ambito della quale sono attualmente ricomprese. Il riferimento normativo nazionale per l'enoturismo, di cui si è tenuto conto nella redazione dello schema di disegno di legge, è l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come regolamentato dal DM 12/3/2019. Per l'oleoturismo il riferimento è l'articolo 1, commi 513-514, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come regolamentato dal DM26/11/2022.
--

L'intervento normativo altresì intende ampliare le possibilità di diversificazione delle proprie attività da parte della azienda agricola

- consentendo la somministrazione di pasti, nell'ambito dell'attività agrituristica, anche fuori dalla sede aziendale e rinviando alle disposizioni attuative la definizione di aspetti tecnici, come la percentuale di prodotti aziendali nella composizione dei pasti;
- favorendo l'accesso alle attività di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo anche alle aziende agricole più piccole e meno strutturate eliminando l'attuale obbligo di iscrizione alle imprese agrituristiche con conseguenti adempimenti;

1.2 RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

(Illustrazione della coerenza della norma con il Programma di Governo, DEFR, Agenda normativa, PIAO, ecc.)

La norma è coerente con la sezione del Programma di Governo incentrata sul sostegno all'agricoltura

PARTI II

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

(L'analisi deve essere effettuata per tutti gli articoli del disegno di legge)

2.1 IL DISEGNO DI LEGGE NON COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.1.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI (selezionare con una crocetta una delle due seguenti casistiche):

- ☒ PER TUTTI GLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
- ☐ SOLO PER I SEGUENTI ARTICOLI (specificare quali):

Articolo (...)

2.1.2 INDICARE PER OGNI ARTICOLO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CUI SI È ATTESTATA L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE AL PUNTO 2.1.1, I DATI E GLI ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE

ARTICOLO	DATI ED ELEMENTI IDONEI A DIMOSTRARE L'ASSENZA DI NUOVI O MAGGIORI ONERI FINANZIARI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE
Articolo 1 (Sostituzione del titolo della legge regionale 21 novembre 2007, n. 37 (Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e dell'ittiturismo))	Modifica al titolo della legge, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Articolo 2 (Modifica dell'articolo 1 della l.r. 37/2007)...	Tra le finalità della legge insieme alla promozione e valorizzazione i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche viene introdotta anche quella del territorio rurale, come ulteriore specificazione. Questa modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale,
Articolo 3 (Modifiche dell'articolo 2 della l.r. 37/2007)	Si interviene sulla denominazione di agriturismo e sull'esercizio dell'attività di somministrazione pasti, nonché si rimanda ai nuovi titoli/articoli la regolamentazione delle fattorie didattiche. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 4 (Inserimento degli articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater nella l.r. 37/2007)	Vengono inseriti nuovi articoli che riportano le definizioni di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, attività attualmente svolte nell'ambito dell'agriturismo. Le definizioni introdotte con lo schema di disegno di legge forniscono aspetti di dettaglio utili a rinsaldare il collegamento tra le attività stesse e il territorio. Le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con il ddl trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività stesse. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 5 (Modifiche all'articolo 4 della l.r. 37/2007)	Si semplificano le procedure autorizzative per agriturismo di piccole dimensioni. Inoltre, si delegifica la determinazione delle percentuali dei prodotti aziendali per la somministrazione dei pasti, rimandata alle disposizioni attuative, per cui viene eliminato il comma 4, che stabiliva tali percentuali. Queste modifiche comportano una semplificazione delle istruttorie a carico degli uffici regionali, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 della l.r. 37/2007)	Semplificazioni e adeguamenti al mutato quadro normativo e snellimento del testo, la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con "Sportello Unico Attività produttive (SUAP)". Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 7 (Modifiche dell'articolo 10 della l.r.37/2007)	Semplificazioni e adeguamenti al quadro normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione,così come la parola Comune con "Sportello Unico Attività produttive (SUAP)"; viene specificato come comunicare le variazioni dell'attività. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 8 (Inserimento del Titolo II bis nella l.r. 37/2007) ...	Con l'inserimento degli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater si definiscono gli operatori enoturistici, oleoturistici e delle fattorie didattiche. Queste definizioni ricalcano quanto già definito nelle precedenti regolamentazioni. Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Con l'inserimento dell'articolo 10 quinquies si prevede l'istituzione di nuove banche dati riguardanti le aziende che svolgono "enoturismo", "oleoturismo" e "fattoria didattica". Le informazioni relative alle aziende che, attualmente, svolgono tali attività nell'ambito dell'agriturismo, sono già contenute nell'attuale banca dati "Agriturismo". Avendo conferito mutua autonomia tra le attività, tali informazioni dovranno essere trasferite nelle banche dati dedicate (B.D. Oleoturismo, B.D. Enoturismo, B.D. Fattorie Didattiche). L'attuale e le future banche dati, tra l'altro, sono realizzate con software in dotazione (excell) e interamente gestite dal personale regionale incaricato. Tali modifiche, quindi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale Con l'inserimento dell'articolo 10 sexies, infine, si prevede che l'esercizio delle attività di "enoturismo", "oleoturismo" e "fattoria didattica" siano subordinate alla presentazione della SCIA. Questo avviene già attualmente (ad esempio, le aziende che intendono svolgere attività di Fattoria didattica, attualmente prevista nell'ambito dell'Agriturismo, devono presentare la relativa SCIA preventivamente). Tali modifiche, quindi, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Articolo 9 (Modifiche dell'articolo 11 della l.r.37/2007) ...	Interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con "Sportello Unico Attività produttive (SUAP)". Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Articolo 10 (Modifica dell'articolo 11 bis della l.r.37/2007)	Con tale modifica la parola Giunta è sostituita con la parola Regione, al fine di attuare un intervento di semplificazione nelle procedure. Tale modifica non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 11 (Modifiche all'articolo 12 della l.r. 37/2007)	L'articolo comprende interventi di semplificazione e adeguamento normativo: la parola Giunta è sostituita con Regione, così come la parola Comune con "Sportello Unico Attività produttive (SUAP)", e integra il contenuto delle Disposizioni, relativamente alle modalità di somministrazione dei pasti negli agriturismi, a seguito della modifica dell'articolo 4. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 12 (Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 37/2007)	Si introducono le disposizioni per l'esercizio dell'attività di fattoria didattica, dell'enoturismo e dell'oleoturismo. Le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica, che attualmente sono esercitate nell'ambito dell'agriturismo, con il ddl trovano una definizione normativa autonoma, senza che ciò comporti una variazione delle attività. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 13 (Modifiche all'articolo 14 della l.r. 37/2007)	Si introducono gli obblighi anche per fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. Nulla cambia nelle competenze degli enti che svolgevano il compito di controllo. Tali obblighi erano già in essere per le attività di

...	enoturismo oleoturismo e fattoria didattica in quanto esercitate nell'ambito dell'agriturismo e con il ddl trovano una definizione normativa autonoma. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 14 (Modifiche all'articolo 15 della l.r. 37/2007)	Si dispone la sospensione e la revoca anche per le attività di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. Nulla cambia nelle competenze degli enti che svolgevano tale compito. Tali disposizioni erano già in essere per le attività di enoturismo oleoturismo e fattoria didattica in quanto esercitate nell'ambito dell'agriturismo e con il ddl trovano una definizione normativa autonoma. Queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 15 (Modifica dell'articolo 16 della l.r.37/2007)	Si adegua l'articolo in considerazione dell'indipendenza tra le attività di agriturismo, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. L'articolo non comporta, pertanto, ulteriori controlli rispetto a quanto in essere e quindi non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale
Articolo 16 (Modifica dell'articolo 17 della l.r.37/2007)	Si adegua l'articolo in considerazione dell'indipendenza tra le attività di agriturismo, fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. Si specifica, a tal fine, che le sanzioni già previste per l'agriturismo (nell'ambito del quale si effettuano attualmente le attività di enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica) si continuano ad applicare, nella stessa misura e modalità, per l'esercizio autonomo di fattoria didattica, enoturismo e oleoturismo. Nulla cambia, di conseguenza, nelle competenze degli Enti che svolgevano il compito sanzionatorio. Di conseguenza, queste modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 17 (Abrogazione dell'articolo 18 della l.r.37/2007)	Viene abrogato l'articolo che prevede contributi regionali per l'agriturismo in quanto gli stessi vengono erogati con i fondi europei dedicati allo sviluppo rurale pertanto l'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 18 (Disposizioni di prima applicazione e transitorie)	Disposizioni di prima applicazione e transitorie, a seguito della modifica di legge. L'articolo non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

NOTA BENE:

NEL CASO DI DISEGNI DI LEGGE CHE RICADONO IN TALE FATTISPECIE SI RICORDA CHE È NECESSARIO PREVEDERE APPOSITO ARTICOLO INERENTE LE DISPOSIZIONI DI INVARIANZA FINANZIARIA.

2.2. IL DISEGNO DI LEGGE COMPORTA NUOVI O MAGGIORI ONERI A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE CHE NECESSITANO DI COPERTURA FINANZIARIA (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate)

2.2.1 SE RICORRE LA FATTISPECIE SPECIFICARE PER QUALI ARTICOLI:

NOTA BENE: per gli articoli indicati al punto 2.2.1 devono essere compilate anche le Parti IV e V.

2.2.2 QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI:

INDICARE PER OGNI ARTICOLO INDICATO AL PUNTO 2.2.1, LA QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI, I DATI, I PARAMETRI E I CRITERI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE, LORO FONTI, METODOLOGIE DI CALCOLO IMPIEGATE E ULTERIORI ELEMENTI UTILI PER VALUTARE L'ATTENDIBILITÀ E LA CONGRUITÀ DELLA QUANTIFICAZIONE:

2.2.3 LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI FINANZIATI È PREVISTA CON IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO?

☐ NO

☐ SÌ e pertanto si dichiara che gli interventi finanziati sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 16 e 18 della Legge n. 350/2003 in materia di finanziabilità con indebitamento della spesa per investimenti.

2.2.4 NEL CASO DI SPESA SANITARIA GLI ONERI FINANZIARI PREVISTI DAL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE RIENTRANO NELL'AMBITO DEI LEA?

☐ SÌ (**Missione 13 - Tutela della salute – Programma 1 – Servizio sanitario regionale – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**)

☐ NO_ In tale caso indicare in quale Programma della **Missione 13 – Tutela della Salute** (escluso Programma 1) è allocata la spesa: Programma.....

2.2.5 CLASSIFICAZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI

(L'analisi è finalizzata a definire la morfologia giuridica degli oneri e deve essere effettuata per ogni articolo indicato al punto 2.2.1)

Articolo (....)

Specificare se trattasi di:

- ☐ Nuove o maggiori spese
☐ Minori entrate

Nel caso di nuove o maggiori spese

- indicare la natura economica (Titolo) della spesa (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html:

- ☐ U.1 Spese correnti
☐ U.2 Spese in conto capitale
☐ U.3 Spese per incremento di attività finanziarie
☐ U.4 Rimborso prestiti

- indicare il carattere temporale della spesa:

- ☐ Spesa annuale (se l'autorizzazione di spesa è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
☐ Spesa non obbligatoria rimodulabile;
☐ Spesa obbligatoria continuativa e ricorrente;
☐ Spesa pluriennale (*specificare l'onere complessivo e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤ Onere complessivo: _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____
➤ Anno _____	Importo _____

Nel caso di minori entrate

- indicare la natura economica (Titolo) della minore entrata (cfr. Piano dei conti finanziario, consultabile sul sito di Arconet https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_publiche/arconet/index.html:

- ☐ E.1- Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

GIUNTA REGIONALE

RTF-MODELLO_A

- ☐ E.2- Trasferimenti correnti
- ☐ E.3- Entrate extratributarie
- ☐ E.4- Entrate in conto capitale
- ☐ E.5- Entrate da riduzione di attività finanziarie
- ☐ E.6- Accensione di prestiti

▪ indicare il carattere temporale della minore entrata:

- ☐ Minore entrata una tantum annuale (se la minore entrata è una tantum per un solo anno del bilancio di previsione);
- ☐ Minore entrata ricorrente a regime;
- ☐ Minore entrata pluriennale (*specificare l'importo complessivo della minore entrata e la distribuzione temporale nel triennio del Bilancio di previsione*):

➤	Importo complessivo:	_____	
➤	Anno	_____	Importo _____
➤	Anno	_____	Importo _____
➤	Anno	_____	Importo _____

2.2.6 IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE NUOVI O MAGGIORI ONERI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL NEXT GENERATION EU?

- ☐ SÌ
- ☐ NO

In caso positivo specificare se trattasi di capitoli:

- ☐ entrata/spesa finanziati da PNRR
- ☐ entrata/spesa finanziati da Fondo Complementare PNRR
- ☐ che cofinanziano interventi previsti da PNRR/Fondo Complementare PNRR

Per i capitoli PNRR/Fondo complementare al PNRR è necessario precisare anche i campi sotto riportati:

Missione PNRR:	
Componente PNRR:	
Tipologia PNRR:	
Intervento PNRR:	

2.3. IL DISEGNO DI LEGGE PREVEDE ESCLUSIVAMENTE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE

2.3.1 INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA

--

2.3.2 INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

2.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE – QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA					
	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)						
Totale						

ARTICOLO /comma /lettera	STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA						
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	Anno 2026 euro	Anno 2027 euro	Anno 2028 euro	A REGIME euro
Art. (...)							
Totale							

2.4 ALTRE ANNOTAZIONI UTILI ALL'ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL DISEGNO DI LEGGE

PARTE III

**NOTA BENE: DA COMPILARE SOLO SE SUSSISTE IL CASO IN CUI
IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCA NUOVE FUNZIONI AD ALTRE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.**

Nella deliberazione n.08/SEZAUT/2021/INPR del 27 maggio 2021 “Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali” la Corte dei conti - Sezione delle Autonomie ha evidenziato che:

“[...] il principio costituzionale di cui all’art. 81, terzo comma, Cost. non può essere eluso dal legislatore addossando ad enti, rientranti nella così detta finanza pubblica allargata, nuove e maggiori spese, senza indicare i mezzi con cui farvi fronte Tale principio trova attuale collocazione nell’art. 19 della legge n. 196 del 2009, che al primo comma statuisce che : «Le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali»; la disposizione in questione, al secondo comma, prevede, altresì, che «Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17»”.

Vedasi al riguardo anche la deliberazione della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, n. 12/SEZAUT/2024/FRG del 18 giugno 2024 “Analisi delle modalità di copertura finanziaria nelle leggi regionali di spesa anno 2022”.

☐ **3.1 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI NON DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEBBANO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

specificare i motivi per i quali dall’attribuzione di nuove funzioni non discendono oneri finanziari che debbano essere riconosciuti dalla Regione:

☐ **3.2 IL DISEGNO DI LEGGE ATTRIBUISCE NUOVE FUNZIONI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DALLO SVOLGIMENTO DELLE QUALI DISCENDONO ONERI FINANZIARI CHE DEVONO ESSERE RICONOSCIUTI DALLA REGIONE.**

In tale caso devono essere compilati i paragrafi 2.2.1 e seguenti e le Parti IV e V

PARTE IV

QUANTIFICAZIONE, SVILUPPO TEMPORALE, ALLOCAZIONE DEGLI ONERI E MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA

Da compilarsi per gli articoli indicati ai punti 2.2.1 e 3.2 (funzioni ad altre PA)

4.1 ONERI PREVISTI DAL DISEGNO DI LEGGE (nuove o maggiori spese ovvero minori entrate) – tabella A

ARTICOLO /comma/lettera	ALLOCAZIONE RISORSE A BILANCIO <i>(Indicare Titoli/Tipologie delle minori entrate, o Missioni /Programmi di imputazione delle nuove o maggiori spese)</i>					QUANTIFICAZIONE E SVILUPPO TEMPORALE DEGLI ONERI <i>(Nuove o maggiori spese /minori entrate)</i>			
	NUOVE O MAGGIORI SPESE			MINORI ENTRATE		Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	ONERI A REGIME (se ricorrenti) <i>euro</i>
	MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO (spesa)	TITOLO (entrata)	TIPOLOGIA				
Art. (...)									
Totale tabella A									

4.2 COPERTURA FINANZIARIA DEGLI ONERI PREVISTI AL PUNTO 4.1 - tabella B

ARTICOLO /comma/lettera	MODALITÀ DI COPERTURA FINANZIARIA <i>Indicare con una crocetta la modalità di copertura utilizzata (art.17 Legge 196/2009) e nella parte V compilare le relative informazioni contabili di dettaglio</i>				COPERTURA FINANZIARIA			
	successivo 5.1 PRELIEVO DA FONDI SPECIALI	successivo 5.2 RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA	successivo 5.3 PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	successivo 5.4 MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA	Anno 2026 <i>euro</i>	Anno 2027 <i>euro</i>	Anno 2028 <i>euro</i>	COPERTURA A REGIME <i>euro</i>
Art. (...)								
Totale tabella B								

Saldo Entrata/Spesa da finanziare (Totale tabella A - totale tabella B)				
--	--	--	--	--



5.1. PRELIEVO DA FONDI SPECIALI

- ☐ Fondo Speciale di parte corrente - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 1 “Spese correnti”.
- ☐ Fondo Speciale di parte capitale - Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 3 “Altri Fondi” Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

5.2. RIDUZIONE DI PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA

5.2.1 **CAPITOLO:** U000000XXXX “.....“
 SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.2 IMPORTO DELLA RIDUZIONE

5.2.3 LEGGE DI RIFERIMENTO: legge n. del
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.4 MISSIONE: Missione X “.....“
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.5 PROGRAMMA: Programma X “..... “
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.6 TITOLO: Titolo X “.....“
DEL CAPITOLO SUL QUALE INSISTE LA RIDUZIONE

5.2.7 INDICARE LE RAGIONI DEL MANCATO UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE FINALITÀ CUI ERANO ORIGINARIAMENTE DESTINATE SULLA BASE DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE:

5.2.8 SI ATTESTA CHE LE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO DI SPESA SOPRA INDICATO RECANO LA NECESSARIA DISPONIBILITÀ E CHE NON SUSSISTONO PROGRAMMI DI SPESA CHE POSSANO DETERMINARE SUCCESSIVAMENTE LA NECESSITÀ DI DESTINARE ULTERIORI RISORSE AI PROVVEDIMENTI SULLA CUI AUTORIZZAZIONE DI SPESA SI INCIDE.

DIRETTORE/DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TITOLARE DEL CAPITOLO SE
DIVERSA DALLA STRUTTURA PROPONENTE IL DISEGNO DI LEGGE

(FIRMA)

**5.3. PREVISIONE DI NUOVE O MAGGIORI ENTRATE DERIVANTI DA MODIFICAZIONI LEGISLATIVE**

(Restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo di entrate in conto capitale)

5.3.1. INDICARE GLI ELEMENTI ATTI A DIMOSTRARE L'ATTENDIBILITÀ DELLA PREVISIONE DI ENTRATA: _____

5.3.2. INDICARE EVENTUALE RIFERIMENTO NORMATIVO _____

5.3.3 ALLOCAZIONE DELLE NUOVE O MAGGIORI ENTRATE A BILANCIO REGIONALE:

TITOLO: Titolo X “ _____ ”

TIPOLOGIA: Tipologia X “ _____ ”

5.4. MODIFICA O SOPPRESSIONE DI PARAMETRI CHE REGOLANO L'EVOLUZIONE DELLA SPESA PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE DALLA QUALE DERIVINO RISPARMI DI SPESA

Elementi che dimostrano l'attendibilità delle previsioni dei risparmi di spesa _____

5.5. ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI ALL'ANALISI DELLA COPERTURA FINANZIARIA DEL DISEGNO DI LEGGE

(quali, a titolo esemplificativo, appendici, etc.)

DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE	(FIRMA)
DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE	(FIRMA)



ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE O DI REGOLAMENTO DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

TITOLO

☒ DISEGNO DI LEGGE modifica della legge regionale 21 novembre 2007 n.37 "Disciplina dell'attività agrituristica, enoturistica, oleoturistica, di fattoria didattica, del pescaturismo e dell'ittiturismo"

☐ EMENDAMENTO/I.

☐ SCHEMA DI REGOLAMENTO

A. AMMINISTRATORE PROPONENTE

Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Acquacoltura e Pesca professionale, Fiere, Grandi Eventi, Entroterra e Montagna, Parchi e Biodiversità, Escursionismo, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza

B. DIREZIONE/VICE DIREZIONE/DIPARTIMENTO E STRUTTURA PROPONENTE

DIREZIONE:

Direzione Generale Agricoltura, Aree Protette e Natura

STRUTTURA PROPONENTE:

Settore Servizi alle Imprese agricole e Florovivaismo

C. RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

PER LA STRUTTURA PROPONENTE: Dott.ssa Federica Serra

PER IL SETTORE AFFARI LEGISLATIVI: Dott. Francesco Pitzus

D. MATERIA OGGETTO DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

La materia oggetto del presente intervento normativo riguarda la disciplina della multifunzionalità agricola, con particolare riferimento all'agriturismo, alla fattoria didattica, all'enoturismo, all'oleoturismo oltretutto al pescaturismo e all'ittiturismo.

Secondo la definizione della Direzione Generale Agricoltura della Commissione Europea, la multifunzionalità riunisce i "ruoli complementari che l'agricoltura svolge all'interno della società, in aggiunta al suo ruolo di produttore di cibo", tra cui "la fornitura di beni pubblici, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, la vitalità delle zone rurali e il mantenimento di un equilibrio generale all'interno della società tra i redditi degli agricoltori e i redditi delle persone in altre occupazioni".

Con la riforma dell'agricoltura del 2001, avvenuta ad opera del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57", è stato previsto che l'azienda agricola possa produrre cibo, offrire servizi, trasformare i prodotti e venderli direttamente ai consumatori. L'azienda agricola può svolgere, dunque, molteplici funzioni in grado di concorrere congiuntamente al raggiungimento di finalità economiche, ambientali, sociali e territoriali, attraverso la realizzazione di attività principali e connesse svolte dagli imprenditori agricoli singoli o associati.

Nell'ambito delle attività multifunzionali dell'azienda agricola, l'enoturismo e l'oleoturismo possono essere considerate come delle esperienze di turismo esperienziale innovative che coinvolgono tutti i sensi, come degustazioni in cantina o presso i frantoi, tour delle vigne e degli oliveti, cene gourmet e visite guidate.

E. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

L'intervento normativo persegue l'obiettivo di riconoscere e disciplinare le attività di enoturismo e oleoturismo svolte sul territorio regionale nel rispetto delle norme nazionali. Per enoturismo il riferimento è l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come regolamentato dal DM 12/3/2019.

Per oleoturismo il riferimento è l'articolo 1 , commi 513-514, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come regolamentato dal DM26/11/2022.

L'intervento normativo intende altresì ampliare le possibilità di diversificazione delle proprie attività da parte della azienda agricola

- consentendo la somministrazione di pasti, nell'ambito dell'attività agrituristica, anche fuori dalla sede aziendale e rinviando alle disposizioni attuative la definizione di aspetti tecnici, come la percentuale di prodotti aziendali nella composizione dei pasti
- favorendo l'accesso alle attività di fattoria didattica enoturismo e oleoturismo anche alle aziende agricole più piccole e meno strutturate eliminando l'attuale obbligo di iscrizione alle imprese agrituristiche con conseguenti adempimenti
- Promuovendo le attività di cui al precedente allinea attraverso l'istituzione di apposite banche dati

F. MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA NECESSITA' DELL'UTILIZZO DELLO STRUMENTO NORMATIVO *(a cura della struttura proponente)*

Dovendo intervenire, per modifiche e integrazioni, su disposizioni di legge, è necessario utilizzare lo strumento normativo

SEZIONE I

(a cura della struttura proponente)

QUADRO NORMATIVO

1.1 Normativa europea di riferimento

Non vi sono normative europee di riferimento.

Si fa presente, che i Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), supportano finanziariamente le aziende agricole nel diversificare le attività oltre la produzione primaria, offrendo servizi ricreativi, educativi e sociali. Questo approccio, sostenuto dalla Politica Agricola Comune (PAC), mira a rafforzare la competitività delle aree rurali, generare occupazione, preservare

il paesaggio e l'ambiente, e contribuire alla sicurezza alimentare. Le misure prevedono sostegno finanziario specifico e incoraggiano attività come l'agriturismo, la fattoria didattica, la vendita diretta e la produzione di energia rinnovabile.

1.2 Normativa statale di riferimento

Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 recante "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57",

Agriturismo:

A livello nazionale: la Legge n.96 del 20 febbraio 2006 "Disciplina dell'agriturismo"

Enoturismo

articolo 1, commi 502, 503, 504 e 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 12 marzo 2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica)

Oleoturismo

articolo 1, commi 513 e 514 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, decreto del Ministro delle politiche agricole, 26 gennaio 2022 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità per l'esercizio dell'attività oleoturistica)

1.3 Eventuali progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento

Nulla si segnala

1.4 Normativa regionale di riferimento

Legge regionale 21 novembre 2007 n.37 (Disciplina dell'agriturismo, del pescaturismo e dell'ittiturismo)

--

1.5 Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti (*indicare le eventuali norme di altre leggi o regolamenti su cui il presente intervento normativo può incidere e le eventuali esigenze di coordinamento normativo*)

Non sono necessari altri coordinamenti con altre leggi o regolamenti regionali
--

1.6 Eventuali progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale.
--

1.7 Normativa delle altre regioni in materia

Regione Toscana: legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche ,delle fattorie didattiche e dell'enoturismo in Toscana). Regione Veneto: Legge regionale 10 agosto 2012 n.28 Nuove disposizioni in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica, enoturismo, oleoturismo.

1.8 Compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni degli enti locali (*indicare se l'intervento normativo va ad incidere su competenze e funzioni fondamentali degli enti locali o comporta soppressione di funzioni conferite o conferimento di nuove funzioni con conseguente necessità di valutazione delle implicazioni finanziarie conseguenti*)

Le presenti modifiche non introducono nuove competenze degli enti locali in quanto la norma semplicemente riordina e conferisce autonomia ad attività (enoturismo, oleoturismo e fattoria didattica) attualmente già svolte nell'ambito dell'attività agriturbistica.

SEZIONE II

(a cura della struttura proponente)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

2.1 Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza

L'intervento risulta compatibile con l'ordinamento europeo e con gli obblighi internazionali e i principi in materia di libera concorrenza.

2.2 Orientamento della giurisprudenza ovvero pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da segnalare

2.3 Esistenza di procedure di infrazione sulla materia oggetto di regolazione

Nulla da segnalare

SEZIONE II A

VERIFICA COMPATIBILITÀ DISCIPLINA AIUTI DI STATO

(a cura della struttura proponente)

2a.1

Il disegno di legge prevede la concessione di risorse economiche a terzi	SI'	NO
--	-----	---------------

In caso di risposta affermativa specificare gli articoli: _____

In caso contrario passare alla compilazione della Sezione III

2a.2

Le misure economiche introdotte costituiscono aiuto di stato	SI	NO
--	-----------	----------------------

Per la definizione di "aiuto di Stato" e dei relativi requisiti si veda la Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/ C 262/01) pubblicata sulla Intranet regionale all'area tematica Affari Legislativi

In caso di risposta negativa passare alla compilazione della Sezione III

2a.3

L'aiuto di stato è compatibile con la disciplina europea in materia (in caso di risposta affermativa barrare nella casella sottostante lo strumento giuridico che rende la misura compatibile indicando i relativi estremi)	SI	NO
☐ regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 ☐ regolamento generale <i>de minimis</i> (UE) n. 1407/2013 ☐ regolamento <i>de minimis</i> di settore (indicare i relativi estremi)..... ☐ comunicazioni della Commissione europea su particolari materie che rendono la misura compatibile con la disciplina in materia di aiuti di stato (indicare i relativi estremi)..... ☐ altri strumenti che garantiscono la compatibilità della misura (indicare i relativi estremi).....		

In caso di risposta negativa occorre procedere alla compilazione della scheda Aiuti di Stato con il supporto del Distinct Body della Regione istituito con la D.G.R. 573/2021, in quanto la misura dovrà essere sottoposta alla procedura di pre-notifica alla Commissione europea per la relativa approvazione chiedendo preventivamente, a tal fine, il parere obbligatorio del Distinct Body

SEZIONE III

(a cura della struttura proponente)

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI ED ELEMENTI DI QUALITA'

3.1 Indicazione delle misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale realizzate con il presente intervento normativo anche in coerenza con le riforme previste dal PNRR e dall'Agenda per la Semplificazione 2020-2026

Il presente intervento normativo contiene misure di semplificazione amministrativa e/o procedimentale semplificando l'accesso alle attività di enoturismo, oleoturismo e fattorie didattiche ed agevolando le attività di somministrazione nell'agriturismo.

3.2 Indicazione degli eventuali nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni e delle specifiche motivazioni che ne determinano l'introduzione

Non sussistono nuovi oneri amministrativi a carico dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni.

3.3 Indicazione della previsione degli eventuali atti successivi attuativi e verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Sono previsti degli atti successivi per l'attuazione di quanto disposto dalla presente legge (rinnovo disposizioni per l'agriturismo, nuove disposizioni per le fattorie didattiche per l'enoturismo e oleoturismo e provvedimenti relativi alle banche dati per le fattorie didattiche, gli enoturismi e oleoturismi).

3.4 Eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni, al fine di tradurli in norme abrogative espresse

Non si produce alcun effetto abrogativo implicito.

3.5 Necessità di adeguamento dell'Anagrafe dei procedimenti amministrativi di cui al regolamento 17 maggio 2011, n. 2 (Regolamento di attuazione della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)) e all'Atto ricognitivo (D.G.R. n. 1622 del 2011 e s.m. e i.) *(indicare gli eventuali procedimenti amministrativi che vengono abrogati o modificati e gli eventuali procedimenti amministrativi di nuova introduzione anche al fine della definizione del termine del procedimento)*

Si rende necessario adeguare l'anagrafe dei procedimenti, istituendo i procedimenti di iscrizione alla banca dati degli enoturismi, oleoturismi e fattorie didattiche che hanno acquisito autonomia rispetto all'attività di agriturismo che attualmente le comprende.

--

SEZIONE IV

(a cura della struttura proponente in collaborazione con il Settore Affari legislativi)

ANALISI DELLA COMPATIBILITA' DELL'INTERVENTO CON I PRINCIPI E LE DISPOSIZIONI COSTITUZIONALI E CON IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

4.1 Inquadramento della materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e secondo gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale

La materia relativa all'agriturismo e alle attività della multifunzionalità in campo agricolo in quanto riconducibili alla materia legislativa agricoltura rientra nella potestà legislativa residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, comma 4 della Costituzione.
--

4.2 Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale

Il presente intervento risulta compatibile con i principi e le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale, in particolare per enoturismo il riferimento è l'articolo 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) come regolamentato dal DM 12/3/2019.
--

Per oleoturismo il riferimento è l'articolo 1 , commi 513-514, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) come regolamentato dal DM26/11/2022.

4.3 Pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
--